



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 luglio 2008  
(OR. en)**

**11481/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0156 (COD)**

---

---

**CODEC 924  
STATIS 102  
COMPET 258**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio  
Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)  
– Risultati della prima lettura del Parlamento europeo  
(Strasburgo, 7-10 luglio 2008)

---

**I. INTRODUZIONE**

Il relatore on. Christoph KONRAD (PPE-DE - DE) ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari, una relazione comprendente 24 emendamenti alla proposta di decisione.

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, si sono svolti vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione allo scopo di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto, il gruppo PPE-DE ha presentato due emendamenti di compromesso che (congiuntamente a 22 degli emendamenti presentati dalla commissione) corrispondono ad un pacchetto di compromesso convenuto nell'ambito dei surriferiti contatti informali.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 9 luglio 2008 la plenaria ha adottato i 24 emendamenti del pacchetto di compromesso. Non sono stati adottati altri emendamenti. Gli emendamenti adottati corrispondono a quanto concordato fra le tre istituzioni e dovrebbero quindi essere accettabili per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti<sup>1</sup>, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le integrazioni sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||"

---

<sup>1</sup> Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 1° agosto 2008, per permettere di meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

**Programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS) (COM(2007)0433 – C6-0234/2007 – 2007/0156(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0433),
- visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0234/2007),
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>,
- visto l'articolo 51 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per i bilanci (A6-0240/2008),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che la dotazione finanziaria indicata nella proposta legislativa debba essere compatibile con il massimale della sottorubrica 1a del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 quale modificato dalla decisione 2008/371/CE e sottolinea che l'importo annuo verrà deciso durante la procedura annuale di bilancio, secondo il disposto del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell'adozione della decisione n. .../2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (MEETS)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) *Nelle sue comunicazioni del 16 marzo 2005 e del 24 gennaio 2007 relative rispettivamente a una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea e a un programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea*, la Commissione si è impegnata a perseguire una politica migliore in materia di regolamentazione, a rimuovere gli adempimenti burocratici inutili e a evitare l'eccesso di regolamentazione.
- (2) *Il 14 novembre 2006*, la Commissione ha pubblicato || una comunicazione relativa alla riduzione dell'onere di risposta, alla semplificazione e alla definizione di obiettivi prioritari nel campo delle statistiche comunitarie || che definisce un approccio strategico finalizzato a proseguire l'opera di riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese.

---

<sup>1</sup> Posizione del Parlamento europeo del 9 luglio 2008.

- (3) ***Durante gli ultimi quindici anni, per rispondere alle esigenze della Comunità in materia di informazioni statistiche, sono state varate numerose regolamentazioni statistiche che mirano a descrivere le attività delle imprese e impongono a queste ultime obblighi di presentazione di dati. Dato che dette regolamentazioni statistiche dovrebbero, tra l'altro, essere coerenti in quanto a campo di applicazione, concetti e definizioni, è necessario che esse formino oggetto di una revisione. È opportuno che tutte queste regolamentazioni siano caratterizzate, nella misura del possibile, dalla semplificazione e dalla fissazione di priorità.***
- (4) Le statistiche sulle imprese e sugli scambi si troveranno confrontate nei prossimi anni a una grande sfida. Per poter sostenere le iniziative comunitarie esse debbono essere in grado di rispecchiare fenomeni dell'economia comunitaria in evoluzione quali la globalizzazione, le tendenze emergenti nel campo dell'imprenditorialità, la società dell'informazione, **gli scambi di servizi**, l'innovazione, il cambiamento dei modelli commerciali e la competitività alla luce della nuova strategia di Lisbona.
- (5) Un elemento chiave alla base dei bisogni di statistiche sulle imprese e sugli scambi è costituito dalla nuova strategia di Lisbona volta a promuovere la competitività dell'economia europea e ad assicurare una crescita elevata e sostenibile.
- (6) Il rafforzamento del processo di integrazione europea in numerosi settori economici, inclusi l'unione monetaria europea e il sistema doganale europeo, determina l'insorgenza di nuovi bisogni statistici connessi al ruolo dell'euro nelle operazioni internazionali e la necessità di procedere a un adeguamento del sistema statistico. Le statistiche sulle imprese e sugli scambi dovrebbero essere in grado di rispecchiare in maniera appropriata tali processi e di fornire informazioni statistiche tempestive e di elevata qualità sui cambiamenti strutturali dell'economia europea e del suo settore delle imprese.
- (7) ***Tra le statistiche relative alle imprese e agli scambi rientrano diversi ambiti a cui occorre apportare miglioramenti, quali le statistiche strutturali sulle imprese, le statistiche congiunturali, le statistiche Prodcom, le statistiche nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e le statistiche Intrastat.***
- (8) I servizi preposti alla compilazione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi dovranno ristrutturare i metodi di produzione delle statistiche in maniera tale che l'onere gravante sulle imprese possa essere ridotto e che tutte le fonti disponibili e le nuove tecnologie possano essere utilizzate nel modo più efficiente possibile.

- (9) La necessità di indicatori di tipo nuovo può andare di pari passo con gli sforzi volti ad ammodernare il sistema di produzione statistico. Nuovi tipi di indicatori in grado di fornire le informazioni necessarie potrebbero essere ottenuti mettendo in correlazione statistiche già esistenti, senza accrescere il disturbo statistico arrecato alle imprese. Il ricorso a nuove fonti e l'accesso mediante strumenti elettronici renderanno meno gravosa la rilevazione dei dati, fornendo nel contempo un maggior numero di informazioni. Le potenzialità delle statistiche sulle imprese dovrebbero essere sfruttate in maniera più efficiente e dovrebbe essere incrementata la qualità dell'informazione statistica.
- (10) ***Gli istituti statistici nazionali dovrebbero essere strettamente associati all'ammodernamento del sistema di produzione statistica onde evitare duplicazioni dei costi e oneri burocratici.***
- (11) ***La semplificazione del sistema Intrastat costituisce parte degli sforzi volti a ridurre gli obblighi statistici e minimizzare l'onere a carico delle imprese. La recente decisione di ridurre il tasso di copertura contribuirà nel breve termine alla realizzazione di questo obiettivo. A più lungo termine saranno esaminate altre opzioni di semplificazione, tra le quali un sistema a flusso unico. La possibilità di attuare tali opzioni di semplificazione a lungo termine dipende dagli studi di fattibilità e da altre azioni da realizzare ai sensi della presente decisione. Occorre tuttavia tenere conto di considerazioni riguardanti la qualità delle statistiche nonché dei notevoli costi legati alla transizione.***
- (12) In linea con il principio di una sana gestione finanziaria si è proceduto a una valutazione ex ante, al fine di focalizzare il programma *definito dalla presente decisione* sull'esigenza dell'efficacia nel conseguimento degli obiettivi e di tener conto dei vincoli di bilancio sin dalla fase di progettazione del programma.
- (13) La presente decisione definisce *una dotazione finanziaria* per l'intera durata del programma che costituirà il principale || riferimento ||, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria<sup>1</sup>, *per l'autorità di bilancio durante la procedura di bilancio annuale.*

---

<sup>1</sup> GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. *Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2008/371/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 128 del 16.5.2008, pag. 8).*

- (14) Poiché l'obiettivo della presente decisione, segnatamente la definizione di un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri (in quanto un ammodernamento non coordinato determinerebbe la duplicazione degli sforzi, la ripetizione di errori e maggiori costi), esso può dunque, a motivo delle dimensioni di tali statistiche, essere conseguito meglio a livello comunitario. La Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità, di cui al medesimo articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.
- (15) Il comitato del programma statistico, istituito in forza della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio<sup>1</sup>, è stato consultato conformemente all'articolo 3 di tale decisione.
- (16) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie<sup>2</sup> definisce il quadro di riferimento per le disposizioni della presente decisione.
- (17) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>3</sup>,

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Istituzione del programma

1. *La presente decisione stabilisce un programma finalizzato ad ammodernare le statistiche europee sulle imprese e sugli scambi (in appresso "programma MEETS").*
2. Il programma MEETS ha inizio il **1° gennaio 2009** e ha termine il 31 dicembre 2013.

---

<sup>1</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>2</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. *Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).*

<sup>3</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. *Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).*

## Articolo 2

### Campo di applicazione e obiettivi generali

1. Le misure contemplate dal programma MEETS si riferiscono alla produzione e alla diffusione delle statistiche sulle imprese e sugli scambi all'interno della Comunità europea.
2. Il programma *MEETS* persegue i seguenti obiettivi generali:
  - a) **revisione delle priorità e** sviluppo di una serie basilare di indicatori **per nuovi settori** (obiettivo 1);
  - b) semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2);
  - c) sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di **produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi** (obiettivo 3); e
  - d) ammodernamento **del sistema di rilevazione dei dati** sugli scambi di beni tra Stati membri (in appresso Intrastat) (obiettivo 4).

## Articolo 3

### Azioni

In vista del conseguimento degli obiettivi di cui all'*articolo 2, paragrafo 2*, va realizzata una serie di azioni con le seguenti finalità:

- a) **revisione delle priorità e** sviluppo di una serie basilare di indicatori **per nuovi settori** (obiettivo 1)
  - || Azione 1.1: **individuazione di** ■ settori **di minore importanza**
  - || Azione 1.2: **sviluppo di nuovi settori** ■

- b) *semplificazione* del quadro delle statistiche connesse alle imprese (obiettivo 2)
- || Azione 2.1: *integrazione* di concetti e di metodi nel quadro giuridico
  - || Azione 2.2: *sviluppo* di statistiche sui gruppi di imprese
  - || Azione 2.3: *indagini* europee finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese
- c) *sostegno* all'applicazione di modalità più efficienti di ***produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi*** (obiettivo 3)
- || Azione 3.1: *miglior* uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime
  - || Azione 3.2: *miglior* uso dei dati già esistenti nell'economia
  - || Azione 3.3: *sviluppo* di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati
- d) *ammodernamento* ■ del sistema di rilevazione dei dati per Intrastat (obiettivo 4)
- || Azione 4.1: *armonizzazione* di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un sistema Intrastat semplificato
  - || Azione 4.2: *miglior* uso dei dati amministrativi
  - || Azione 4.3: *miglioramento* e facilitazione dello scambio di dati a fini Intrastat

Tali azioni sono specificate nell'allegato e sono ulteriormente dettagliate nei programmi di lavoro annuali di cui all'articolo 4.

## Articolo 4

### *Programmi di lavoro annuali*

Un programma di lavoro annuale, *con* le priorità per le azioni di cui a ciascun obiettivo *contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2*, e le dotazioni di bilancio ai sensi della presente decisione, è adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

## Articolo 5

### Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico ¶.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

## Articolo 6

### Valutazione

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, valuta regolarmente le attività condotte nel quadro del programma MEETS, al fine di verificare se gli obiettivi *di cui all'articolo 2, paragrafo 2* sono stati conseguiti e di fornire indicazioni volte a migliorare l'efficacia delle future azioni.

2. Entro il **31 dicembre 2010, e successivamente a scadenza annuale fino al 2013**, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del programma MEETS.

Entro il 31 luglio 2014 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione finale sull'attuazione del programma MEETS. In tale relazione vengono valutati, alla luce dei costi sostenuti dalla Comunità, i benefici apportati dalle azioni alla Comunità, agli Stati membri e ai fornitori e agli utilizzatori delle informazioni statistiche, allo scopo di individuare i settori suscettibili di potenziali miglioramenti.

#### Articolo 7

##### Finanziamento

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del ¶ programma *MEETS* nel periodo *2009-2013* è fissata in *42 500 000 EUR*.
2. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel rispetto dei limiti *del quadro finanziario*.

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a ¶

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il *presidente*

Il *presidente*

¶

## ALLEGATO

### SUDDIVISIONE DELLE AZIONI ELENcate ALL'ARTICOLO 3

Obiettivo 1: **Revisione delle priorità e sviluppo di una serie basilare di indicatori per nuovi settori**

Azione 1.1: **Individuazione di ■ settori di minore importanza**

- In un contesto in evoluzione **non soltanto emergono nuovi bisogni statistici, ma alcuni di quelli esistenti diventano obsoleti. Sarà pertanto condotta una revisione regolare delle priorità in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di individuare le caratteristiche e i settori divenuti meno importanti e che di conseguenza possono essere esclusi dalle prescrizioni giuridiche. Le revisioni, volte a semplificare i criteri statistici e a ridurre gli oneri di reazione, rendono necessaria l'esecuzione di studi esterni da commissionare a cura della Commissione.**

■

Azione 1.2: **Sviluppo di nuovi settori**

- In un contesto economico in evoluzione **è importante definire i settori prioritari per la statistica quali scambio di servizi, la globalizzazione e l'imprenditorialità e concordare a livello comunitario una serie basilare di indicatori per ciascuno di tali settori. Gli indicatori devono essere armonizzati il più possibile con le statistiche internazionali.**
- **Le statistiche devono essere compilate in maniera efficiente e devono essere comparabili. Per questo motivo occorre modernizzare i dati statistici europei in stretta conformità del principio di coerenza e comparabilità dei dati per i periodi pertinenti. Nell'ambito del sistema statistico europeo occorre pertanto provvedere a stabilire definizioni armonizzate delle nuove caratteristiche e dei nuovi indicatori individuati.**

- *Dopo aver concordato una serie basilare di indicatori e le relative definizioni armonizzate, occorre sviluppare e testare metodi di rilevazione delle statistiche nei settori prioritari.*
- *Al fine di contribuire allo sviluppo di nuovi settori e di serie di indicatori obiettivo, la Commissione avvierà studi, organizzerà seminari e fornirà aiuti finanziari per sviluppare metodi e modalità di rilevazione di nuove statistiche.*

Obiettivo 2: Semplificazione del quadro delle statistiche connesse alle imprese

Azione 2.1: Integrazione di concetti e di metodi nel quadro giuridico

- Le statistiche europee sono compilate sulla base della legislazione **comunitaria** sviluppatasi nel corso di *vari* anni. È necessaria un'analisi della congruità degli atti giuridici per assicurarsi della coerenza di tutte le parti pertinenti. ***Pertanto la Commissione potrebbe lanciare studi esterni miranti alla*** revisione degli atti giuridici vigenti onde costituire un quadro giuridico armonizzato per i diversi settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi. ■
- Alcune tematiche statistiche sono pluridisciplinari, ad esempio diversi settori statistici rilevano dati sull'occupazione e in molti casi lo stesso fenomeno è visto sotto ottiche diverse. *Saranno* avviati studi per assicurare una migliore armonizzazione delle metodologie tra i settori statistici pertinenti. Ciò richiederà l'erogazione di un sostegno finanziario a favore degli Stati membri.
- È importante assicurare la coerenza tra i diversi settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi. A tale scopo saranno avviati degli studi sulla coerenza, ad esempio tra le statistiche sugli scambi di beni e le statistiche sulla bilancia dei pagamenti, ma anche tra le statistiche sulla struttura delle imprese e le statistiche sugli scambi. Ciò renderà necessaria l'esecuzione di studi esterni da commissionare a cura della Commissione, nonché l'erogazione di un sostegno finanziario a favore dei progetti degli Stati membri in tale settore.

Azione 2.2: Sviluppo di statistiche sui gruppi di imprese

- La Commissione ha avviato un'iniziativa finalizzata all'istituzione di un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali. Tale registro è fondamentale ai fini della produzione di statistiche armonizzate sulla globalizzazione dell'economia. Le attività comprese in tale azione riguarderanno il completamento del registro sulla base di studi esterni da commissionare a cura della Commissione.
- La creazione di un siffatto registro da sola non basta: *sarà pertanto fornito* un sostegno finanziario alle azioni degli Stati membri finalizzate a sviluppare più efficienti metodi di rilevazione dei dati sui gruppi di imprese e a dimostrarne l'importanza per il commercio internazionale.
- Quando si potrà sfruttare il registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali, le statistiche europee dovranno entrare in una nuova ottica e diventerà allora importante avviare specifiche indagini comunitarie sui gruppi di imprese. Ciò renderà necessaria l'esecuzione di studi esterni da commissionare a cura della Commissione, nonché l'erogazione di un sostegno finanziario a favore dei progetti degli Stati membri in tale settore.

Azione 2.3: Indagini europee finalizzate a ridurre al minimo il disturbo statistico arrecato alle imprese

- ***Potrebbero essere*** condotte indagini comunitarie ad hoc nell'intento di individuare nuovi ed emergenti bisogni delle statistiche comunitarie. Tali indagini saranno avviate sulla base di studi esterni da commissionare a cura della Commissione o di un sostegno finanziario a favore degli Stati membri.
- Allo scopo di sfruttare i potenziali risparmi dei piani di campionamento comunitari nelle normali statistiche, saranno avviati studi per individuare i settori in cui gli aggregati comunitari sarebbero sufficienti e per sviluppare nuovi metodi per la rilevazione dei dati in tali settori. Un sostegno finanziario sarà inoltre erogato agli Stati membri ai fini dell'adeguamento dei rispettivi sistemi di rilevazione dei dati. Non esiste ***tuttavia*** un piano di campionamento comunitario di tipo standard ***e pertanto i piani di campionamento vanno adattati alle circostanze.***

■

Obiettivo 3: *Sostegno all'applicazione di modalità più efficienti di **produzione di statistiche sulle imprese e sugli scambi***

Azione 3.1: Miglior uso dei dati già esistenti nel sistema statistico, inclusa la possibilità di stime

- Lo scopo ultimo di *questa* azione è la creazione di serie di dati pienamente integrate per le statistiche sulle imprese e sugli scambi a microlivello – un approccio di tipo "magazzino di dati". A tale scopo agli Stati membri sarà erogato un aiuto finanziario per la correlazione di serie di dati o di microdati di vari settori delle statistiche sulle imprese e sugli scambi, quali i registri commerciali e sulle imprese, e la messa in correlazione dei dati delle statistiche sulla struttura delle imprese, delle statistiche sulla ricerca e || sviluppo e delle statistiche sulla società dell'informazione.
- Vanno condotti studi metodologici su nuovi processi di lavoro al fine di migliorare l'impiego fatto delle rilevazioni di dati esistenti, ad esempio allo scopo di valutare l'impatto delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni sulle prestazioni delle imprese mettendo in correlazione dati provenienti da fonti diverse.
- La metodologia più efficiente di rilevazione dei dati mira alla riduzione del disturbo statistico arrecato alle imprese. Va garantito che gli istituti statistici facciano l'uso più efficiente possibile delle informazioni raccolte. Sarà pertanto erogato un sostegno finanziario a favore di studi metodologici volti a ottimizzare le dimensioni dei campioni e a promuoverne l'uso in combinazione con altre fonti e con correlati metodi di stima. Ciò può anche implicare studi sulla qualità nei casi in cui alcune imprese (ad esempio, *piccole e medie imprese*) siano escluse da indagini statistiche, nonché lo sviluppo di appropriati metodi di stima armonizzati.

■

### Azione 3.2: Miglior uso dei dati già esistenti nell'economia

- Le informazioni statistiche sono talvolta rilevate due volte: *una* prima volta a fini amministrativi, ad esempio fiscali, e successivamente a fini statistici nell'ambito di indagini. Tale doppio disturbo va evitato il più possibile. Il || programma *MEETS* fornirà pertanto un sostegno finanziario ai progetti di utilizzo a fini statistici dei dati amministrativi, compresa la contabilità aziendale, aiutando i paesi nella transizione dal ricorso a indagini statistiche all'impiego di dati amministrativi, pur garantendo un'elevata qualità dei dati.
- All'interno delle imprese è utile promuovere l'integrazione delle procedure contabili e di rilevazione di dati a fini statistici in modo tale che i dati possano essere messi a disposizione delle statistiche in maniera semplificata. Ciò rende necessaria l'esecuzione di studi esterni da commissionare a cura della Commissione, nonché l'erogazione di un sostegno finanziario a favore dei progetti degli Stati membri in tale settore.

### Azione 3.3: Sviluppo di strumenti atti a rendere più efficienti l'estrazione, la trasmissione e il trattamento dei dati

- Le nuove tecnologie dell'informazione (*TI*) offrono opportunità di semplificazione della trasmissione dei dati. Saranno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative finalizzate a facilitare il trasferimento di dati dalle imprese alle autorità statistiche nazionali. Ciò può avvenire utilizzando la contabilità aziendale e altri documenti finanziari redatti applicando le norme contabili internazionali e appropriati standard tecnici, compreso il linguaggio *universale per le registrazioni finanziarie (XBRL)* ||.
- Dovrebbe essere promosso un uso più efficiente degli strumenti delle *TI* allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni tra i due livelli, quello della Commissione e quello nazionale. È altresì necessario un ulteriore sviluppo di strumenti di convalida, di rilevamento, analisi e correzione degli errori e per l'attività editoriale. Ciò richiederà l'erogazione di un sostegno finanziario a favore dei progetti in tale settore.

- Tenendo conto degli sviluppi in corso in sede di semplificazione delle formalità doganali riguardo alle esportazioni e alle importazioni vanno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative finalizzate a facilitare lo scambio, l'elaborazione e la diffusione di statistiche dettagliate e di alta qualità sugli scambi.

Obiettivo 4: Ammodernamento *del sistema di rilevazione dei dati per* Intrastat

Azione 4.1: Armonizzazione di metodi finalizzati a migliorare la qualità nel quadro di un sistema Intrastat semplificato

- Vanno adottate misure volte a fornire un sostegno finanziario a iniziative negli Stati membri finalizzate a sviluppare strumenti e metodi atti a migliorare la qualità dei dati *e il* sistema di rilevazione dei dati.
- Va assicurato un sostegno finanziario alle azioni adottate negli Stati membri al fine di ridurre le asimmetrie evitando classificazioni errate, armonizzando i sistemi di stima, di rilevazione e di elaborazione, armonizzando le norme sul trattamento dei dati riservati, armonizzando le soglie e armonizzando i metodi di rettifica.

Azione 4.2: Miglior uso dei dati amministrativi

- Va incoraggiato il riutilizzo dei dati amministrativi forniti dalle imprese per altri scopi (in particolare per gli adempimenti connessi all'imposta sul valore aggiunto). Vanno adottate misure per fornire un aiuto finanziario al riguardo, incluso lo sviluppo di strumenti e di procedure connessi alle *TI*.

Azione 4.3: Miglioramento e facilitazione dello scambio di dati a fini Intrastat

- L'ulteriore sviluppo di strumenti e metodi per lo scambio di dati nell'ambito di un sistema centralizzato è fondamentale. È necessario sviluppare strumenti di convalida, di rilevamento, analisi e correzione degli errori e per l'attività editoriale nel settore delle statistiche sugli scambi intracomunitari. Va inoltre fornito un sostegno finanziario alle iniziative incentrate sugli aspetti giuridici e tecnici dello scambio di dati tra Stati membri.

\*\*\*\*\*